

Allegato "B" all'atto n. 16.553 di rep. e n. 5693 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Fontane di Villorba (TV), una società consortile cooperativa denominata "CONSORZIO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL CONIGLIO ITALIANO".

La società consortile cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove. Alla società consortile cooperativa si applicano le leggi speciali sulla cooperazione, le norme del codice civile sui consorzi esterni, nonché le disposizioni previste dal Libro V - Titolo VI (società cooperative), del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Alla società consortile cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs n° 6/2003 di riforma della cooperazione, e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma della figura del socio, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 - DURATA

La durata della società consortile cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

OBIETTIVI - ATTIVITA'

ART. 3 - OBIETTIVI

Gli obiettivi che i soci della società consortile cooperativa, tramite la gestione in forma associata, intendono perseguire sono quelli di:

- a) identificare, tutelare e promuovere il consumo della carne di coniglio nato, allevato e macellato in Italia;
- b) favorire contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni per la promozione al consumo della carne di coniglio italiana e per l'informazione alimentare ad essa correlata;
- c) assicurare un'adeguata informazione ai consumatori della provenienza della materia prima (carne di coniglio) e della peculiarità delle produzioni;
- d) rafforzare la filiera agroalimentare cunicola attraverso lo

sviluppo delle imprese di allevamento, l'adeguamento delle metodiche di macellazione ed in generale, favorire il riorientamento della filiera produttiva, la tracciabilità di prodotto e la presenza del coniglio italiano nel mercato europeo;

e) realizzare per conto dei soci accordi con imprese di trasformazione (macelli) destinati a riassorbire temporanee sovracapacità produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato attraverso lo stoccaggio di prodotto o politiche di esportazione;

La società consortile cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano, in genere.

ART. 4 - ATTIVITA'

La società consortile cooperativa ha natura interprofessionale e si propone, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti di svolgere le seguenti attività:

a) attuare un programma di miglioramento, della qualità e di gestione dell'offerta delle produzioni cunicole per la valorizzazione della carne di coniglio italiana e il rafforzamento dei rapporti di filiera;

b) la tutela, la valorizzazione, la tipicizzazione, la qualificazione e la promozione del coniglio "nato, allevato e macellato in Italia";

c) assolvere alla necessità di identificazione, tracciabilità, promozione, informazione e ricerca di mercato della carne cunicola italiana, favorendone la tracciabilità di prodotto, garantendo il rispetto dei disciplinari di produzione sottoscritti tra macellatori ed allevatori o loro associazioni, definire piani di sorveglianza e vigilanza sul rispetto dei disciplinari;

d) attuare iniziative per la promozione e l'informazione, nazionale ed internazionale, sulla carne del coniglio;

e) lo studio e la realizzazione di un marchio di collettivo e di identificazione di prodotto nazionale che verrà depositato e brevettato ai sensi della Legge, possibilmente con attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del D.M. 6/8/1999 n. 325 di attuazione dell'art. 14 del Regolamento CEE n. 2082/92, anche al fine di favorire la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti immessi al consumo;

f) la promozione, la diffusione, la conoscenza e la notorietà del marchio collettivo e di identificazione di prodotto nazionale, di cui al precedente punto b), nonché la sua tutela, anche in sede giudiziale, sui mercati nazionale,

comunitario ed extracomunitario;

g) l'effettuazione di attività di ricerca e sviluppo per migliorare la qualità delle carni cunicole e le tecniche di conservazione, di macellazione e di commercializzazione delle stesse;

h) il miglioramento delle condizioni qualitative della produzione, della macellazione e della distribuzione delle carni cunicole, al fine di assicurare ai consumatori carni di qualità superiore, sanitariamente garantite e prodotte nell'ambito del territorio nazionale italiano;

i) l'incremento dei consumi nazionali delle carni cunicole, anche mediante lo svolgimento diretto o indiretto di attività promozionali di carattere commerciale e/o istituzionale;

j) l'incremento delle cessioni comunitarie e delle esportazioni delle carni cunicole, anche mediante accordi con organizzazioni internazionali, pubbliche o private;

k) l'attività di controllo e di vigilanza sulla produzione, sulla macellazione e sulla distribuzione delle carni cunicole, in ogni fase, al fine di garantire ai consumatori il livello standard di qualità ed il pieno rispetto del Disciplinare di produzione che verrà adottato dal Consorzio;

l) l'effettuazione di campagne di informazione ed educazione del consumatore;

m) l'organizzazione, la realizzazione, la presentazione e la gestione di progetti di intervento finanziario pubblico nazionale o regionali, nell'interesse dei soggetti della filiera cunicola italiana e dei gruppi di ricerca scientifica;

n) l'effettuazione di tutte quelle attività, anche produttive, commerciali e finanziarie, ritenute opportune e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la partecipazione e la costituzione di società e/o di organizzazioni consortili, nazionali e non.

Nel perseguimento del proprio oggetto la società consortile cooperativa esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali e comuni dei soci ed in particolare:

1) predispone il Disciplinare di produzione e lo adegua, quando necessario, al mutare delle esigenze sociali;

2) verifica la rigorosa osservanza del Disciplinare di cui sopra da parte di tutti gli operatori che intendono avvalersi, direttamente o indirettamente, del marchio collettivo e di identificazione di prodotto nazionale;

3) esperisce tutte le pratiche per la creazione ed il riconoscimento del marchio collettivo e di identificazione di prodotto nazionale e per il suo deposito;

- 4) concede ai Soci delle associazioni consorziate ed a terzi che ne abbiano i requisiti l'uso del marchio;
- 5) promuove ed esercita ogni azione avanti a qualsiasi organo o giudice, sia nazionale che comunitario ed extracomunitario, per la tutela del marchio e dell'interesse generale o diffuso degli associati;
- 6) svolge azioni di tutela, vigilanza e salvaguardia del marchio collettivo in ogni fase della filiera, direttamente o tramite società o organismi a ciò appositamente designati ed a tal fine verifica la rispondenza fra le quantità prodotte e quelle immesse nei mercati al fine di evitare abusi da parte dei consorziati, dei loro aderenti e/o di terzi;
- 7) commina sanzioni a carico degli associati qualora i propri aderenti violino il presente statuto ed il regolamento adottato;
- 8) vigila affinché prodotti cunicoli similari non ingenerino confusione nei consumatori o non rechino comunque danno al marchio collettivo e di identificazione nazionale;
- 9) si attiva presso enti o organismi pubblici o privati, nazionali o comunitari, per ottenere la tutela, in qualsiasi forma, della produzione cunicola di qualità;
- 10) promuove vendite consortili su specifici canali del mercato nazionale e internazionale;
- 11) promuove, direttamente o indirettamente, l'informazione e l'educazione del consumatore per l'incremento dei consumi di carni cunicole;
- 12) promuove, direttamente o indirettamente, iniziative consorziali su problematiche ecologiche e di impatto ambientale, nonché di ordine sanitario, tecnico ed economico-produttivo;
- 13) propone e attua, nei limiti delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico delle carni cunicole, per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari; a tal fine assiste i consorziati dando loro tutte le opportune direttive e mettendo a disposizione tecnici qualificati, affinché la produzione cunicola, in ogni sua fase, raggiunga il livello qualitativo desiderato;
- 14) promuove la formazione professionale del personale dei consorziati;
- 15) favorisce, organizza e partecipa ad iniziative intese a valorizzare i prodotti cunicoli e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione ed il consumo, in Italia ed all'estero;
- 16) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente

affidatigli dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni o da altri organismi pubblici o privati;

17) esercita la rigorosa difesa del marchio e della produzione di qualità, nonché concorre alla repressione di abusi e irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;

18) verifica costantemente nello svolgimento della propria attività la sussistenza delle condizioni per addivenire alla costituzione di un Organismo Interprofessionale nell'ambito della filiera cunicola.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio persone fisiche e giuridiche inquadrate in uno delle seguenti categorie:

a) soggetti appartenenti alla componente professionale "allevatori", produttori di conigli, singoli od associati, iscritti all'Albo del Marchio Collettivo Cunitaly;

b) soggetti appartenenti alla componente professionale "macellatori", aziende di macellazione e di sezionamento che commercializzino o trasformino il prodotto, iscritti all'Albo del Marchio Collettivo Cunitaly;

c) soggetti appartenenti ad "altre componenti professionali", aziende di produzione di alimenti e integratori, aziende farmaceutiche e di produzione attrezzature di allevamento, Aziende di moltiplicazione genetica e di commercio di conigli riproduttori, Organizzazioni, Società, Consorzi, Associazioni e professionisti del settore cunicolo ed altri mezzi tecnici funzionali alle produzioni dei soggetti appartenenti alla componente "allevatori" e "macellatori", e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali, iscritti all'Albo del Marchio Collettivo Cunitaly.

d) E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo, pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del prodotto. Tali soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale o partita Iva;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5;
- c) per gli allevatori l'ubicazione dell'azienda ed il numero dei fori nido e/o i conigli allevati ed i cicli di allevamento. Per i macellatori ed i sezionatori il quantitativo di prodotto commercializzato effettuato nell'anno precedente.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare:

- a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale e partita IVA;
- b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive;
- c) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo e comunque dopo aver sottoscritto copia dello Statuto, di eventuali Regolamenti, del Disciplinare di Produzione, ovvero dichiarazione che ha preso atto di tali documenti e li accetta.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'Organo Amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società consortile cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo

Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART.8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare entro 30 (trenta) giorni le quote stabilite "una tantum" di partecipazione al capitale sociale quale quota di ammissione, nonché i contributi annuali al fondo spese e al fondo consortile;
- b) di osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Disciplinare e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati dal Consorzio, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi momento nei locali ove viene praticata la fase di allevamento, macellazione e confezionamento del prodotto da commercializzare o da trasformare;
- d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intende svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;
- e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;
- f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione del marchio collettivo;
- g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali nella misura che sarà stabilita dai regolamenti, in rapporto al numero dei capi macellati e al volume di prodotto e mezzi tecnici apportati, per il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- h) i soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto;
- i) i soci non possono cedere il marchio collettivo ottenuto

dal Consorzio a terzi ;

Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci corrisponderanno a questo un contributo annuo. L'entità del contributo a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente articolo ed agli obblighi derivanti dalle norme previste dal regolamento e dal disciplinare, resta la facoltà per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo statuto, dal regolamento e dal disciplinare, qualora ne ricorrano gli estremi.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non ha diritto al voto e si ritiene automaticamente espulso dal Consorzio.

ART. 10 - RECESSO

Il socio può liberamente recedere dalla società consortile dandone comunicazione mediante lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, nella quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, nonché le eventuali variazioni del regolamento interno e del disciplinare di produzione di cui al successivo articolo 25.

Il socio può inoltre recedere nei casi previsti dalla legge.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dal disciplinare, dal regolamento, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società consortile cooperativa;
- 5) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 6) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò

univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

7) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società consortile cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la società consortile cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo in materia di esclusione saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 44 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dal consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società consortile cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti nei casi previsti dalla legge od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 26 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti nei casi previsti dalla legge o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti nei casi previsti dalla legge od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 16 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli art.5 e 6 della stessa legge n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 17 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società consortile cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci finanziatori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

ART. 19 - EMISSIONE DELLE QUOTE E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'autorizzazione all'Organo Amministrativo ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli art.2524 e 2441 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle quote.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentanti in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della società consortile cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte

di tale categoria di un numero maggiore di componenti dell'Organo Amministrativo o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

La società consortile cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2483 C.C. e dell'art. 111 -octies Disp. Att. C.C..

ART. 20 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 5 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle quote deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società consortile cooperativa le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire ai sensi degli art.2437-bis e seguenti,

cod. civ.

ART. 21 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea la società consortile cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 legge 59/1992.

In tal caso la società consortile cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della società consortile cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale dei soci di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune dei soci di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 22 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'Organo Amministrativo della società consortile cooperativa, dal rappresentante comune della categoria quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono

determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti, cod.civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 23 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea, la società consortile cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti, cod.civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.22.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI

ART. 24 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società consortile cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale che sarà determinato dal C.D.A., destinato allacostituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale che sarà stabilito dal C.D.A.;
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 26 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, indicando le linee progettuali, il budget di spesa, le eventuali modifiche del regolamento interno e del disciplinare di produzione, nonché i contributi annuali e al fondo consortile a carico dei soci.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla redazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società consortile cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società consortile cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il

prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dall'Organo Amministrativo.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 26 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di quote di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle quote di sovvenzione e dalle quote di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
 - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci;
 - nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

fiscali;

g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 27 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

I soci oltre alla quota del capitale sociale di socio cooperatore, sovventore o finanziatore, sono tenuti al versamento semestrale di un contributo associativo in conto esercizio.

E' demandato annualmente al C.D.A. di definire i parametri di contribuzione, gli importi e i termini di versamento del suddetto contributo associativo in conto esercizio.

I contributi associativi annuali costituiscono proventi per la copertura dei relativi costi di gestione della società consortile cooperativa.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio dei sindaci, se nominato;
- f) l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 29 - CONVOCAZIONE

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono convocate in prima o in seconda convocazione.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso

contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) l'affissione presso la sede legale e/o invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
- c) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'art.25 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Al fine di poter diffondere presso i soci una miglior

informazione circa gli argomenti che verranno posti all'ordine del giorno dell'Assemblea da convocarsi, l'organo amministrativo, in caso di presentazione ed approvazione del bilancio d'esercizio, di modificazioni dello statuto sociale, di approvazione di regolamenti interni, di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, provvederà ad indire ed organizzare apposite riunioni su base locale.

ART. 30 - ASSEMBLEA

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Organo Amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina, ogni triennio, il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nell'art.35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti il Consiglio dovrà avvenire sulla base di liste presentate tra le diverse categorie dei soci, così individuate: soggetti appartenenti alla componente professionale "allevatori"; soggetti appartenenti alla componente professionale "macellatori"; soggetti appartenenti ad "altre componenti professionali";
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale: determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti: delibera l'eventuale revoca;
- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art.2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art.41 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 9) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza

appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della società consortile cooperativa;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre l'Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto:

L'assemblea con verbale redatto da un Notaio, delibera altresì sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'art. 46 del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

-in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in

prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

Tuttavia per le delibere relative ad eventuali modifiche della composizione e dei poteri attribuiti agli organi sociali, allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 32 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 19 del presente statuto.

Ogni socio e finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, è attribuito diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, stabilito dall'Organo Amministrativo.

Per quest'ultima categoria di soci si stabilisce il seguente limite al voto plurimo, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso, a detti soci non può essere attribuito più del decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori sono soggetti ai limiti al diritto di voto: stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero, rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'elezione del collegio sindacale, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle quote possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio o sovventore che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservare tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la società consortile cooperativa aderisce potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 50 per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee indicate all'ultimo comma dell'art. 29 deve essere redatto da un notaio e non ha luogo la nomina del segretario.

ART. 34 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società consortile cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro

confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società consortile cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società consortile cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società consortile cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 35 -AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata alternativamente a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico o

- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tredici ad un massimo di ventuno componenti.

La presenza dell'Amministratore Unico ci sarà solo nella fase costitutiva del Consorzio fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci dove verrà eletto il Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo è nominato dall'assemblea, la quale, in caso di Consiglio di Amministrazione, provvede a determinarne anche il numero dei componenti.

ART. 36 -AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico deve essere un socio cooperatore ovvero persona indicata dai soci cooperatori persone giuridiche, dura in carica fino a revoca o dimissioni può essere rieletto e, salvo le eventuali deroghe previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, è revocabile dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

All'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese

sostenute per ragioni del suo ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della sua nomina o successivamente; a favore dello stesso potrà essere altresì accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, anche con il ricorso a forme assicurative e previdenziali private.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione della gestione finanziaria il cui tetto di spesa massima consentito è di euro 5.000,00 oltre ai quali si dovrà premunire di autorizzazione dell'Assemblea e di quanto in forza della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto sia riservato alla decisione dell'assemblea.

ART. 37 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da un minimo di tredici ad un massimo di ventuno consiglieri eletti dall'assemblea.

I consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2542 c.c., devono essere così nominati:

- per il 45% tra i candidati delle liste presentate dalla componente professionale dei soci "allevatori";
- per il 45% tra i candidati delle liste presentate dalla componente professionale dei soci "macellatori";
- per il 10% tra i candidati delle liste presentate dalla componente dei soci "altre componenti professionali".

Il consiglio di amministrazione resta in carica per un triennio e i componenti il consiglio sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno essere altresì accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, anche con il ricorso a forme assicurative e previdenziali private.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, scelti, alternativamente tra di loro, tra i

consiglieri espressione della componente soci macellatori e della componente soci allevatori.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie indelegabili per legge anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono

comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, dagli amministratori dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40 -COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, se costituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e si compone di cinque membri: il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente nominati nel rapporto stabilito dall'art. 37, oltre ad un membro eletto tra i consiglieri appartenenti alla componente professionale "allevatori", un membro eletto tra i consiglieri appartenenti alla componente professionale "macellatori", un membro eletto tra i consiglieri appartenenti ad "altre componenti professionali".

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il funzionamento del Comitato Esecutivo è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Le competenze del Comitato sono ugualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle funzioni delegabili per legge.

ART. 41 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

ART. 42 - NOMINA -COMPOSIZIONE - DURATA -COMPETENZA E RIUNIONI

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco

supplente più anziani.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto, dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ove nominato esercita le funzioni di controllo contabile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa; ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 45 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Confcooperative Nazionale; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 46 - DISPOSIZIONI FINALI

Al fine della qualificazione di mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c. , il Consorzio ai sensi dell'art. 2514:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Stefano Bison

F.to Dr. Riccardo Speranza Notaio